



Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l'introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell'Unione europea

del 18 dicembre 2017

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966¹
sulle epizootie;
visto l'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 novembre 2015² concernente
l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico
con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia,
ordina:

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ La presente ordinanza si prefigge di prevenire l'introduzione della peste suina africana in Svizzera.

² Essa disciplina l'importazione da taluni Stati membri dell'Unione europea (UE) dei seguenti animali e prodotti di origine animale:

- a. animali della famiglia dei suidi (*Suidae*), compresi i cinghiali;
- b. animali della famiglia dei pecari (*Tayassuidae*);
- c. i seguenti prodotti derivati da animali di cui alle lettere a e b:
 1. sperma, ovuli ed embrioni,
 2. carne fresca, preparati di carne e prodotti a base di carne,
 3. prodotti della macellazione di cui all'articolo 3 lettera h dell'ordinanza del 16 dicembre 2016³ concernente la macellazione e il controllo delle carni,
 4. carcasse intere e parti di esse, comprese quelle provenienti da selvaggina cacciata, e
 5. sottoprodotti di origine animale, compresi pelli e pelame.

RS 916.443.107

¹ RS 916.40

² RS 916.443.11

³ RS 817.190

Art. 2 Divieto di importazione da talune zone degli Stati membri interessati
L'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all'articolo 1 capoverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata:

- a. zone con un rischio elevato riguardo all'introduzione della peste suina africana disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE⁴;
- b. zone infette, zone di protezione e zone di sorveglianza stabilite secondo la direttiva 2002/60/CE⁵.

Art. 3 Stati membri e zone interessati

Gli stati membri e le zone interessati sono stabiliti nell'allegato.

Art. 4 Importazione dalle zone disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE⁶

In deroga all'articolo 2 lettera a l'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale dalle zone disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE è ammessa se:

- a. sono soddisfatte le condizioni di cui alla decisione di esecuzione 2014/709/UE per l'esportazione in Stati membri non interessati dalla peste suina africana; e
- b. l'autorità competente dello Stato membro interessato ha autorizzato l'esportazione.

Art. 5 Importazione dalle zone infette

In deroga all'articolo 2 lettera b l'importazione di prodotti di origine animale dalle zone infette ubicate al di fuori delle zone disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE⁷ è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona infetta secondo la direttiva 2002/60/CE⁸ a fini di scambi intracomunitari.

⁴ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2267, GU L 324 dell'8.12.2017, pag. 57.

⁵ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana, GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/73/CE, GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. b.

Art. 6 Importazione dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza

In deroga all'articolo 2 lettera b l'importazione di prodotti di origine animale dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza ubicate al di fuori delle zone disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE⁹ è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona di protezione oppure la zona di sorveglianza secondo la direttiva 2002/60/CE¹⁰ a fini di scambi intracomunitari.

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'USAV del 21 ottobre 2014¹¹ che istituisce provvedimenti per prevenire l'introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell'Unione europea è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 20 dicembre 2017¹².

18 dicembre 2017

Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria:

p.o. Prisca Grossenbacher

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

¹⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. b.

¹¹ RU **2014** 3355, **2016** 7, **2017** 5257.

¹² Pubblicazione urgente del 19 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato
(art. 3–6)

Stati membri e zone interessati

1 Zone disciplinate secondo la decisione di esecuzione 2014/709/UE

Gli Stati membri dell'Unione europea e le zone con un rischio elevato di introduzione della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione 2014/709/UE	Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2267, GU L 324 dell'8.12.2017, pag. 57.

Nell'allegato della decisione di esecuzione sopra citata, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle quattro parti seguenti:

- Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II).
- Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta.
- Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette, in caso di situazione epidemiologica instabile.
- Parte IV zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette, in caso di situazione endemica.

Stati membri con zone figuranti nella parte I

Nei seguenti Stati membri dell'UE vi sono zone di cui all'allegato parte I della decisione di esecuzione 2014/709/UE:

Estonia
Lettonia
Lituania
Polonia
Cechia

Stati membri con zone figuranti nella parte II

Nei seguenti Stati membri dell'UE vi sono zone di cui all'allegato parte II della decisione di esecuzione 2014/709/UE:

Estonia
Lettonia
Lituania
Polonia
Cechia

Stati membri con zone figuranti nella parte III

Nei seguenti Stati membri dell'UE vi sono zone di cui all'allegato parte III della decisione di esecuzione 2014/709/UE:

Estonia
Lettonia
Lituania
Polonia

Stati membri con zone figuranti nella parte IV

Nel seguente Stato membro dell'UE vi sono zone di cui all'allegato parte IV della decisione di esecuzione 2014/709/UE:

Italia

2 Zone infette

Non vi sono Stati membri dell'UE con zone infette secondo la direttiva 2002/60/CE¹³ ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.

3 Zone di protezione e zone di sorveglianza

Non vi sono Stati membri dell'UE con zone di protezione o zone di sorveglianza secondo la direttiva 2002/60/CE ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.

¹³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. b.

